



ASET S.p.A. Via L. Einaudi, 1
61032 Fano (PU)
C.F.e P.IVA n. 014774680418

COD. CLIENTE _____ PROT. N. _____

CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. n.36/2003 e s.m.i.) N°

In data _____ presso la sede dell'ASET S.p.A. - Azienda Servizi sul Territorio - (di seguito definita "AZIENDA"), sita in Fano (PU) - Via L. Einaudi, 1;

TRA

Il Presidente e legale rappresentante pro-tempore della AZIENDA, Avv. Paolo Reginelli, nato a Fano (PU), il 24/01/1963 - CF: RGNPLA63A24D488S domiciliato a Fano (PU), Via Caminate, 23

E

Il Sig.		nato a		il	
residente a		Via		N°	

legale rappresentante e produttore/detentore del/i rifiuto/i oggetto di convenzione della Ditta

ragione sociale					
C.F.		P.I			
con sede legale a		Via			N°
CAP	Tel.	Cellulare			
e-mail		PEC			

VISTO

1. Il D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 s.m.i. e successive disposizioni legislative in materia di smaltimento rifiuti
2. Il D.Lgs. del 13/01/2003 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni
3. Che l'AZIENDA è regolarmente autorizzata alla gestione dell'impianto di Discarica per rifiuti non pericolosi presso il Comune di Fano (PU) in località Monteschiantello

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) - La Ditta	
---------------	--

(di seguito definita semplicemente "Ditta"), è autorizzata a conferire presso l'impianto di smaltimento di Fano (PU), ubicato in località Monteschiantello, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda, il/i rifiuto/i proveniente/i dalle attività lavorative svolte dalla Ditta di cui sopra, nei seguenti insediamenti produttivi:

sede		sede	
sede		sede	

descritto/i in specifiche schede tecniche allegate al presente atto, che ne costituiscono parte integrante.

Successivamente alla stipula della presente convenzione, la Ditta potrà richiedere integrazione di altre tipologie di rifiuto, presentando le relative schede di caratterizzazione che, una volta approvate da ASET, diverranno parte integrante del presente atto.

2) - Tali schede attestano la conformità del/i rifiuto/i ai criteri di ammissibilità in Discarica di cui al D.Lgs. n.36/03 (in particolare art. 7, art. 7-quinquies e paragrafo 2 dell'allegato 4) nonché a requisiti del Regolamento CE n° 2019/1021, e costituiscono la Caratterizzazione di base di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. n.36/03, completa di tutte le informazioni inerenti i rifiuti che si intendono conferire, in particolare su composizione, capacità di produrre percolato, comportamento a lungo termine e caratteristiche generali degli stessi.

3) - Tale caratterizzazione di base deve essere fornita, a carico e spese della Ditta, con frequenza stabilita da ASET e dall'Autorità competente, comunque almeno una volta all'anno e in ogni caso ad ogni variazione significativa del processo produttivo o del tipo e

delle caratteristiche dei rifiuti prodotti. Se rientrante nei casi previsti dalla legge essa dovrà essere integrata da opportuna caratterizzazione analitica, sempre a carico della Ditta, redatta da soggetti competenti.

4) - Non saranno ammessi allo smaltimento i rifiuti della Ditta nel caso siano scaduti i termini di validità di tali documenti e/o se i rifiuti conferiti non corrispondono alle caratteristiche e tipologie dichiarate. ASET si riserva la facoltà di adottare prescrizioni integrative alle modalità di conferimento dei rifiuti, non contemplate nella Caratterizzazione di base.

5) - L'ASET, in qualsiasi momento, potrà effettuare proprie verifiche (sia merceologiche che analitiche) della conformità dei predetti rifiuti ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7-ter, art. 11 del D.Lgs. 36/03, a carico della Ditta produttrice, e comunque almeno una volta all'anno o qualora vi sia una variazione significativa del processo che origina i rifiuti o qualora sospetti una contaminazione di quelli conferiti o per partite non generate regolarmente. Qualora, nell'ambito di tali operazioni, sia accertata la non ammissibilità allo smaltimento in discarica, l'ASET ha la facoltà di non accettare il conferimento, di sospendere e/o revocare la presente convenzione e di fornire adeguata comunicazione alle autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. In detti casi la Ditta sarà comunque considerata direttamente responsabile per i danni derivanti dal conferimento dei rifiuti non conformi e si obbliga a manlevare ASET tenendola indenne da ogni responsabilità e/o danno.

6) - ASET, nell'ambito delle operazioni di cui al punto precedente, si riserva la facoltà di far effettuare campionamenti di rifiuto direttamente, anche senza preavviso, presso gli insediamenti produttivi della Ditta. La Ditta è tenuta a garantire l'accesso degli operatori incaricati dall'ASET al proprio stabilimento e a fornire l'assistenza tecnica necessaria e tutte le informazioni richieste durante le fasi di tale controllo. Nel caso di effettuazione di verifiche analitiche in Discarica, potrà invece essere necessario far stazionare i rifiuti da controllare presso l'impianto, sino all'esito delle analisi. Lo stazionamento dei rifiuti avverrà, a carico della Ditta, nei contenitori che li hanno trasportati.

7) - La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente ad ASET eventuali variazioni del processo produttivo che comportino la modificazione della natura, della qualità o della quantità dei propri rifiuti e le eventuali variazioni dell'ubicazione del luogo di produzione fornendo nuovi certificati di caratterizzazione dei rifiuti.

Il quantitativo annuo totale dei rifiuti conferibili è indicato nella/e scheda/e tecnica di caratterizzazione di base del rifiuto che costituisce/costituiscono parte integrante della presente convenzione; i conferimenti dovranno essere effettuati sulla base di una programmazione settimanale/mensile da concordarsi tra le parti.

8) - I rifiuti devono essere conferiti in Discarica con automezzi e contenitori idonei ed in accordo alle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; per ogni carico dovrà essere presentata la documentazione di accompagnamento del trasporto (formulario) conforme alle disposizioni di cui al D.M. n.145/98, al fine di consentire gli opportuni controlli di accettazione.

9) - Il conferimento dei rifiuti può avvenire solo nei giorni e negli orari di apertura della Discarica, di cui la Ditta dichiara di essere a conoscenza. L'accesso è consentito solo a mezzi e persone autorizzate; per qualsiasi operazione che avvenga all'interno dell'impianto di smaltimento devono essere rispettate le indicazioni fornite dal personale in servizio ed in particolare quelle contenute nelle Norme di comportamento, di cui la Ditta è stata informata, contenute nel relativo modulo allegato alla presente convenzione.

10) - In condizioni meteorologiche avverse (vento forte, piogge intense, ecc.), o per altri eventi imprevisi, l'ASET si riserva la facoltà di impedire temporaneamente l'accesso all'impianto per particolari tipologie di rifiuto, senza preavviso ed anche per più ore/giorni, sino al completo ristabilimento delle normali condizioni di gestione dell'impianto.

11) - La Ditta che usufruisce del servizio di smaltimento rifiuti presso l'impianto che, non ottemperando alle suddette disposizioni, provochi danni di qualsiasi genere agli impianti e alle attrezzature, sarà ritenuta da ASET responsabile civilmente e penalmente; ASET si riserva altresì la facoltà di addebitare alla Ditta conferente gli eventuali danni arrecati.

12) - Per il conferimento in Discarica dei rifiuti come sopra indicato, la Ditta dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto secondo le modalità e le tariffe fissate dall'ASET vigenti all'atto della sottoscrizione della presente convenzione che, allegati alla presente convenzione e debitamente sottoscritti, diventano parte integrante e vincolante a tutti gli effetti di legge fra le parti. Resta espressamente inteso fra le parti che, eventuali variazioni delle tariffe o qualsiasi altro aggiornamento delle condizioni contrattuali verrà anticipatamente comunicato per iscritto alla Ditta e si intenderà accettato, in mancanza di specifica e motivata contestazione scritta entro 15 giorni dalla notifica.

13) - Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura, decorso tale termine verranno applicati gli interessi moratori pari all'interesse legale maggiorato di cinque punti, oltre gli oneri correlativi. Verrà inoltre immediatamente sospeso il conferimento dei rifiuti; decorsi trenta giorni dalla sospensione senza l'integrale pagamento del debito la presente convenzione sarà considerata risolta ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.

14) - I rifiuti conferiti all'impianto di smaltimento sono considerati rifiuti da smaltire e passano in proprietà della ASET nel momento in cui vengono accettati. ASET non è tenuta a consentire la ricerca di oggetti smarriti nei rifiuti.

15) - La presente convenzione ha validità 5 (cinque) anni a partire dalla data della sottoscrizione ed è tacitamente rinnovata per ulteriori 5 (cinque) anni se non interviene una espressa revoca o risoluzione per come previsto nel presente articolo e nei successivi articoli 16 e 17. Si intende comunque decaduta quando siano trascorsi almeno 2 (due) anni solari senza che la Ditta sottoscrittente abbia effettuato alcun conferimento, o su comunicazione di cessata attività da parte della Ditta stessa, o in caso di inottemperanza da parte della Ditta alle disposizioni di legge che regolano la materia e a tutto quanto previsto nella presente convenzione.

16) - ASET si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento e senza preavviso la presente convenzione, qualora ciò si rendesse necessario per disposizioni di legge o ai fini della tutela ambientale o per altre motivazioni di carattere igienico-sanitario, tecnico, amministrativo od economico. La presente convenzione potrà essere temporaneamente sospesa in caso di provvedimenti di sospensione, limitazione o prescrittivi dell'Autorizzazione emessi dall'Autorità Amministrativa, Giudiziaria o in autotutela per decisione della società stessa.

La presente convenzione sarà automaticamente risolta qualora la Discarica venga chiusa anticipatamente per provvedimenti dell'Autorità Competente, con conseguente cessazione dell'attività di smaltimento. In nessuno dei casi descritti di revoca, sospensione temporanea o risoluzione anticipata della convenzione la Ditta potrà avanzare richieste risarcitorie per tali cause.

17) - ASET si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di recedere dalla presente convenzione e/o bloccare il conferimento dei rifiuti senza preavviso e senza che la Ditta conferente possa avanzare richieste risarcitorie per tale causa. Il recesso da parte di ASET potrà avvenire anche per mancato pagamento anche di una sola delle fatture emesse per il conferimento effettuato.

18) - Le parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti, ritardi o interruzioni della convenzione dovuti a forza maggiore.

Per forza maggiore si intendono i seguenti eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le parti stesse non potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del presente contratto: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, e in ogni caso sospensioni, revoche o annullamenti dei titoli autorizzativi degli impianti a qualunque causa dovuti e/o sospensioni delle attività per fermo-tecnico dovuti ad esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria, programmata o improvvisa, o declaratorie di illegittimità degli stessi da parte di autorità giudiziarie di autorità amministrative, ovvero di leggi e disposizioni da parte degli organi competenti locali e nazionali.

Gli eventi di forza maggiore dovranno essere comunicati per iscritto, con assoluta tempestività dalla parte colpita alle altre parti. Nella comunicazione dovranno essere fornite sufficienti spiegazioni sulla causa di forza maggiore e sulla prevedibile durata.

Qualora si verifichi un evento di forza maggiore di cui al presente paragrafo, gli oneri contrattuali delle parti saranno sospesi fatto salvo l'obbligo di mitigare le conseguenze della forza maggiore in capo a ciascuna delle parti.

Ciascuna delle parti sopporterà i danni causati alla stessa dagli eventi di forza maggiore.

19) - Nei casi di forza maggiore, il recesso del contratto avverrà, previa comunicazione scritta, con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata da una delle parti, sette giorni prima della data di rescissione, senza che ciascuna delle parti abbia nulla a pretendere nei confronti delle altre.

20) - Per tutti gli effetti del presente atto, ASET elegge a domicilio legale la propria sede di Fano.

21) - Per quanto non contemplato nella presente convenzione vale quanto compatibile e previsto dalla legislazione in materia.

22) - Le controversie tra l'Azienda e la Ditta conferente durante l'esecuzione e sino al termine del servizio, sono deferite ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, in applicazione dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, due dei quali nominati uno da ciascuna delle Parti ed il terzo dagli altri due o, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale di Pesaro.

23) Le spese relative al perfezionamento della presente convenzione (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono a carico della Ditta, cui si applica l'imposta minima corrispondente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Fano (PU), li _____

ASET S.p.A.

Il legale rappresentante della Ditta (Timbro e Firma)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute ai seguenti punti: 12) Aggiornamento delle tariffe di conferimento; 15) Durata della convenzione; 16) Revoca convenzione; 17) Recesso unilaterale; 18 e 19) Forza Maggiore; 11) Esonero dalle responsabilità e diritto di accesso ai locali; 22) Foro competente; 23) Spese di registrazione del contratto;

Letto, approvato e sottoscritto.

Fano (PU), li _____

ASET S.p.A.

Il legale rappresentante della Ditta (Timbro e Firma)